

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 104

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 ottobre al 4 novembre 2015)

INDICE

AMORUSO: sui nubifragi che hanno colpito la Puglia, in particolare la zona del Gargano, nel settembre 2014 (4-02685) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 3805	VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	3811
AUGELLO: sull'inchiesta relativa alla onlus "Imagine" di Roma (4-04323) (risp. CASSANO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	3808	DE PETRIS: sul canile "Dog's hostel" di Trani (4-04502) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i>)	3816
COMAROLI: sui livelli essenziali di assistenza per le persone disabili, con particolare riguardo alla vicenda accaduta a una famiglia di Carpaneto piacentino (4-02671) (risp. DE		SANTANGELO ed altri: sul funzionamento di un impianto di depurazione del Comune di Mazara del Vallo (Trapani) (4-02928) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	3819

AMORUSO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

i primi giorni di settembre 2014 sono caduti in Puglia, e più precisamente sull'area garganica, oltre 500 millimetri di pioggia. In appena 5 giorni è caduta tanta pioggia quanta ne cade su tutto il territorio nel corso di un anno;

l'anomalia climatica si è abbattuta su un territorio fragile con il 78 per cento dei comuni pugliesi a rischio per frane e alluvioni;

a causa della "bomba d'acqua" sono esondati diversi canali e torrenti, si sono verificate frane e smottamenti, diverse persone sono rimaste isolate nelle proprie case e messe in salvo con difficoltà anche con l'impiego di battelli. Numerosi i campeggi allagati (un migliaio i turisti soccorsi e decine di *camper* e *roulotte* finiti in mare), le strade interrotte (di cui ben 11 provinciali), i binari allagati, migliaia di persone senza energia elettrica e gas;

ancora una volta, purtroppo, in presenza di forti e insistenti piogge il nostro Paese si trova a dover fare i conti con frane, cedimenti di infrastrutture, argini che non riescono più a trattenere l'impatto delle acque;

sebbene la *task force* della Presidenza del Consiglio dei ministri contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, a nome del suo coordinatore Erasmo d'Angelis, abbia dichiarato che la Regione Puglia "è la prima in Italia per impegno dei fondi regionali per il dissesto idrogeologico considerati giustamente prioritari e fuori dai vincoli del patto di stabilità ed è fra le prime per capacità di spesa dei fondi erogati per opere di difesa contro frane e alluvioni", la conta dei danni si aggira intorno a cifre milionarie. La Confederazione italiana agricoltori della Puglia annuncia danni ingenti sia per l'agricoltura che per la zootecnia;

preso altresì atto delle dichiarazioni del Ministro in indirizzo secondo il quale "ci sono tutte le condizioni, da quello che ho potuto vedere, per dichiarare lo stato di emergenza",

si chiede di sapere se, al fine di far fronte all'emergenza conseguente all'alluvione nel Gargano, non si ritenga di dichiarare quanto prima

lo stato di emergenza per i territori colpiti e lo stato di calamità naturale per i danni all'agricoltura, stanziando le indispensabili risorse finanziarie per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, per la messa in sicurezza delle aree colpite, e più in generale per il contrasto al dissesto idrogeologico dell'intero territorio nazionale, anche attraverso la previsione per le aree colpite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse necessarie per gli interventi post-calamità provenienti dallo Stato, nonché le spese sostenute dagli enti locali a valere su risorse proprie o provenienti da donazioni di terzi.

(4-02685)

(17 settembre 2014)

RISPOSTA. - Con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia, e con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 200 del 7 novembre 2014 è stato disposto che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza si provvedesse, così come stabilito nella citata delibera, nel limite massimo di 10.500.000 euro.

Più in generale il Ministero, insieme alla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, ha avviato il piano operativo nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per il periodo 2014-2020. Il piano è stato definito dalle proposte presentate dalle Regioni nel corso degli anni 2014 e 2015 attraverso l'utilizzo del sistema *web* ReNDiS del Ministero in collaborazione con l'ISPRA.

L'insieme degli interventi localizzati sull'intero territorio nazionale comporta un fabbisogno complessivo pari a circa 20,3 miliardi di euro e, rispetto a tale importo, quello relativo alle richieste validate dalle Regioni nel sistema ReNDiS, ammonta, ad oggi, a circa 17,5 miliardi di euro.

Attesa l'impossibilità di finanziare contemporaneamente tutti gli interventi individuati, ed al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico nelle aree soggette a frequenti erosioni, è stato individuato, nell'ambito del piano operativo nazionale, un primo piano stralcio costituito da un insieme di interventi di mitigazione del rischio riguardanti principalmente le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposte a rischio di alluvione. L'importo di tali interventi è pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 sono altresì state individuate le procedure, le modalità ed i criteri di se-

lezione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il decreto è peraltro stato condiviso con i soggetti istituzionalmente coinvolti nella seduta della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 25 marzo 2015.

Al fine di garantire il rapido avvio degli interventi più urgenti e tempestivamente cantierabili ricompresi nel piano stralcio, la delibera CIPE n. 32/2015 ha inoltre assegnato al Ministero l'importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020.

Per la medesima finalità sono state individuate risorse disponibili, a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni costituite da risorse del Ministero a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), e la restante quota di 110 milioni a carico delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013 di cui all'art. 7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto sblocca Italia). A questi si devono aggiungere, per il biennio 2015-2016, 54 milioni di euro circa che il Ministero ha disposto di destinare al fine di incrementare la copertura del piano stralcio, in considerazione della rilevanza e dell'urgenza degli interventi previsti.

In relazione al piano nazionale 2014-2020, si segnala infine che le richieste avanzate dalla Regione Puglia ammontano a 836.580.312,56 euro per la provincia di Foggia, per un totale di 233 interventi, ivi compresi quelli attinenti all'area garganica. Tali richieste saranno valutate, non appena rinvenute le ulteriori risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano nazionale, secondo la procedura prevista dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015.

La priorità di assegnazione di tali risorse sarà determinata secondo i criteri previsti dal decreto del 28 maggio 2015, nonché in base alle priorità che saranno manifestate dalla Regione, attribuendo rilevanza a: interventi integrati che, oltre a contrastare o mitigare il dissesto idrogeologico, contribuiscano al miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità; interventi ricadenti in aree con un maggior numero di persone esposte a rischio diretto o con edifici strategici a rischio grave; interventi ricadenti in aree caratterizzate da eventi ad elevata frequenza di accadimento; interventi che presentino misure di compensazione o mitigazione ambientale, collegati agli impatti dell'opera principale.

Si segnala in ogni caso che, tra le novità di quest'anno nella legge di stabilità, vi è quella di dare ai Comuni la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione. Pertanto questi ultimi nell'ambito della propria autonomia, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, potranno destinare una parte di queste risorse anche agli interventi sul territorio.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(27 ottobre 2015)

AUGELLO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 7 giugno 2013 i quotidiani "Il Tempo", "Libero", "Il Messaggero", "Il Giornale" e l'agenzia giornalistica "Affari italiani", riportavano, con dovizia di particolari, notizie relative a presunti illeciti avvenuti all'interno della *onlus* "Imagine", che ha sede a Roma, in via dei Volsci 10 ed era allora presieduta dall'attuale sindaco di Roma, Ignazio Marino;

sull'argomento veniva presentato un atto di sindacato ispettivo (AC 4-00841 del 7 giugno 2013) rivolto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall'onorevole Vincenzo Piso, che ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta;

la situazione riferita dalla stampa evidenziava una falsa rappresentazione contabile e giuridica del rapporto di lavoro di un dipendente, tale C. P.;

P. risultava come un collaboratore occasionale, entro il limite di reddito di 5.000 euro lordi, previsto dalla legge n. 30 del 2003, con decorrenza dal 1° marzo 2012;

in realtà C. P. avrebbe dovuto essere assunto a tempo indeterminato, perché in effetti il suo contratto dava conto solo di una parte della retribuzione effettivamente percepita, visto che esistevano altri 2 presunti collaboratori, tali M. S. e F. B., titolari di contratti del tutto identici a quello di P., retribuiti con assegni che poi pervenivano a P., che provvedeva ad estinguerli;

in realtà F. B. e M. S. risultavano essere nomi fittizi e di fantasia, ai quali venivano intestati gli assegni, poi ceduti con una falsa girata a P.;

in questo modo la *onlus* poteva fare a meno di assumere a tempo indeterminato P., di versargli la prevista contribuzione previdenziale e assicurativa, di accantonare il trattamento di fine rapporto e di farsi carico di tutti gli altri oneri previsti dalla legge;

indispettito dagli articoli di stampa, Ignazio Marino annunciava querela contro P., dichiarandosi parte lesa;

effettivamente la querela veniva presentata pochi giorni dopo, accusando P. di aver violato l'articolo 497-*bis* del codice di procedura penale, ovvero di aver prodotto falsi documenti;

con procedimento penale numero 1716/2014 la Procura della Repubblica di Roma procedeva ad aprire un fascicolo, affidando le indagini al dottor Polifemo;

questi, a sua volta, disponeva che la Guardia di finanza svolgesse i necessari approfondimenti, compresa una perquisizione domiciliare nel febbraio 2014 presso l'abitazione di P.;

le indagini di polizia giudiziaria avrebbero confermato l'inesistenza di M. S. e F. B., accertato che a questi 2 nominativi fittizi erano intestati gli assegni della Banca popolare di Sondrio, di piazza dei Sanniti 10-11 in Roma, a valere sul conto corrente della *onlus* Imagine;

la Procura avrebbe altresì acquisito la copia dei 3 contratti di collaborazione, recanti in calce la firma di Ignazio Marino e le copie degli assegni incassati da P.;

allo stato, rispetto alla querela di Marino, risulta che P. non avrebbe prodotto alcun documento falso, al netto dei codici fiscali intestati ai nomi fittizi di B. e S., circostanza, quest'ultima, di cui non si sarebbe però acquisita la prova, dato che chiunque nella *onlus* avrebbe potuto, con una banale interrogazione ad uno dei tanti programmi esistenti nella rete, "fabbricare" i codici fiscali fasulli di B. e S. disponendo delle false generalità riportate dai contratti;

in data 21 maggio 2015, la Procura ha quindi deciso di contestare a P. e ad altri il reato di cui agli artt. 110/640, secondo comma, del codice di procedura penale, ovvero concorso in truffa ai danni dello Stato;

questa decisione, peraltro inevitabile, stabilisce che le indagini si orientino verso l'individuazione dei responsabili di un raggio consumato ai danni dell'Inps, falsificando contratti ed assegni;

allo stato non è dato di sapere chi siano gli altri indagati iscritti dal dottor Polifemo, anche se è chiaro a parere dell'interrogante che andrebbero ricercati all'interno della *onlus*;

ad oggi, nonostante l'atto di sindacato ispettivo già presentato alla Camera nel 2013, non risulta che sia stata svolta alcuna inchiesta su tale vicenda da parte dell'Ispettorato del lavoro, circostanza quantomeno inspiegabile, anche alla luce delle nuove imputazioni prospettate dalla Procura,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risultino le ragioni dell'inerzia delle strutture preposte ai controlli delle violazioni delle leggi sul lavoro dal competente Ministero a livello territoriale e quali iniziative intenda assumere, a due anni di distanza dai fatti, per indurre il competente Ispettorato del lavoro a svolgere tutti gli accertamenti del caso.

(4-04323)

(21 luglio 2015)

RISPOSTA. - Si rappresenta che la Direzione territoriale del lavoro di Roma ha reso noto che non risultano precedenti in merito ai fatti menzionati nell'atto di sindacato ispettivo, così come non sono state proposte richieste di intervento, denunce, esposti o segnalazioni nei confronti della *onlus* "Imagine".

Si precisa, inoltre, che l'interrogazione 4-00841 dell'on. Piso, di cui si fa menzione, è rivolta al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero della giustizia ha reso noto che la Procura della Repubblica di Roma ha iscritto, sui fatti, il procedimento penale n. 1716/2014 R.G.N.R., e che, pertanto, gli accertamenti del caso sono affidati alla competenza assorbente dell'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Roma ha contestato ai 4 indagati, a vario titolo, ciascuno nelle rispettive qualifiche, i reati di concorso in truffa (artt. 110, 640, commi 1 e 2, del codice penale), possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-*bis* del codice penale) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483). In tale procedimento l'Inps è stata indicata come parte offesa.

Da ultimo, si segnala che il Ministero della giustizia ha reso noto che l'attività di indagine ha avuto origine non da una querela, ma da una segnalazione trasmessa dalla Polizia giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

CASSANO

(28 ottobre 2015)

COMAROLI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

il trattato che istituisce la Comunità europea, all'articolo 13 (*ex* articolo 6) condanna le discriminazioni fondate, fra l'altro, sull'*handicap*;

il documento COM (2000) 284 def. del 12 maggio 2000, "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili", ribadisce come, al fine di rafforzare le possibilità per i disabili di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita sociale, siano necessari il sostegno e la collaborazione dei pubblici poteri a tutti i livelli, del privato sociale, delle associazioni e delle famiglie delle persone portatrici di *handicap*;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

essa impegna le istituzioni a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede che i Comuni, nell'ambito delle risorse disponibili e d'intesa con le ASL, predispongano, su richiesta degli interessati, progetti individuali per le persone disabili comprendenti la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i

servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di esclusione sociale, i sostegni per il nucleo familiare;

la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", sancisce che le Regioni possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, programmare interventi di sostegno alla persona e familiare, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con *handicap* di particolare gravità, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale;

se la persona disabile è destinataria per legge di una serie di tutele correlate alla sua condizione clinica, psichica e alle sue potenzialità residue, le istituzioni hanno l'inderogabile compito di porre il suo nucleo familiare nelle condizioni di espletare al meglio il proprio difficile compito educativo, di cura e di socializzazione;

la condizione di disabilità non riguarda solo le persone che ne sono colpite e le loro famiglie, ma anche la comunità e le istituzioni, che devono operare in stretta collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. In questo delicato settore, è d'importanza fondamentale la valorizzazione della famiglia, che va aiutata con interventi mirati, in modo da favorire il processo di autonomia e di integrazione sociale del familiare diversamente abile;

il problema della non autosufficienza sta assumendo nel nostro Paese toni sempre più allarmanti sotto il profilo sociale ed economico, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, dell'elevato numero di incidenti sulle strade e sui luoghi di lavoro, del processo di disgregazione del contesto familiare tradizionale, e dell'incremento delle patologie degenerative legate all'inquinamento ambientale. L'urgenza di tali questioni impone una presa di posizione netta da parte del legislatore affinché tutti i cittadini si sentano partecipi di un progetto globale e solidaristico volto ad affrontare un problema che coinvolge l'intera società;

al giorno d'oggi la persona non autosufficiente è ancora un soggetto di estrema fragilità sociale; risultano infatti alcuni nodi critici non ancora concretamente affrontati: presenza di barriere architettoniche, non adeguata risposta assistenziale e ricreativa, assenza di servizi finalizzati a una piena presa in carico delle famiglie, insufficienza di servizi domiciliari e così via;

è evidente come troppo spesso i diritti delle persone non autosufficienti corrano il rischio di rimanere inattuati;

da queste constatazioni emerge in maniera inequivocabile un concetto che si deve tenere inevitabilmente presente quando si strutturano interventi legislativi a tutela di questa fascia di popolazione: non si può parlare di

persone non autosufficienti senza parlare contemporaneamente di famiglie con persone non autosufficienti. Si deve sempre valutare come sostenere e motivare il nucleo familiare di questi soggetti per metterlo nelle condizioni di espletare al meglio il proprio difficile compito educativo di cura e di socializzazione. In particolare, vanno differenziati progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti giovani disabili in condizione di non autosufficienza, con l'obiettivo prioritario di migliorare il più possibile la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie;

bisogna lavorare affinché muti il modo di affrontare le problematiche legate al mondo della non autosufficienza. È necessario infatti pensare alle persone non autosufficienti in termini di centralità dei bisogni ai quali si devono fornire delle risposte efficaci tese alla valorizzazione dei potenziali della persona, e non soltanto incentrate nella misurazione dei *deficit*. Il bisogno di salute deve essere quantificato in relazione a quanto una persona potrebbe fare se venissero posti in essere quegli interventi capaci di contrastare o di ridurre un *deficit* e di abbattere quelle barriere che costituiscono un *handicap* apparentemente insormontabile per la persona con disabilità;

attenzione progettuale costante e approfondita va dedicata ai disabili in condizione di non autosufficienza. È giunto il momento di garantire un progetto di vita individualizzato per quei soggetti disabili, incapaci di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, che rappresentano per i propri congiunti una profonda incertezza dovuta alle difficoltà nel gestire le loro problematiche. È necessario realizzare il diritto delle persone non autosufficienti ad accedere a un progetto di vita individualizzato, aggiuntivo rispetto alle prestazioni socio-sanitarie già incluse nel LEA, conferendo piena attuazione alle leggi n. 104 del 1992 e n. 162 del 1998;

il progetto individualizzato deve comprendere sia le prestazioni socio-sanitarie, sia tutte le ulteriori attività volte alla più ampia integrazione del singolo nell'ambiente scolastico, sociale e, ove possibile, occupazionale. I progetti devono essere elaborati in stretta collaborazione con la famiglia del disabile non autosufficiente nell'ottica del massimo rispetto del principio di autodeterminazione e di libera gestione delle attività familiari. Tale progetto di vita deve comprendere anche l'assistenza domiciliare, il trasporto alla struttura diurna, le attività ricreative, le politiche scolastiche, le politiche per la casa;

non solo tutto ciò non trova piena applicazione e realizzazione programmata ma spesso nel nostro Paese si verificano casi nei quali le persone disabili non si vedono riconosciuti i propri diritti acquisiti e devono intraprendere battaglie legali interminabili e costose nei confronti delle amministrazioni regionali e comunali di residenza;

la negativa congiuntura economica internazionale che negli ultimi anni ha investito diversi Paesi del mondo e, in particolar modo, le economie

dei Paesi più deboli dell'Europa, ha determinato un aggravamento degli indicatori macroeconomici e del quadro di finanza pubblica italiana. Le politiche di risanamento della finanza pubblica adottate negli ultimi anni nel nostro Paese finalizzate al raggiungimento dei vincoli imposti dall'Europa, pur se hanno coinvolto tutti i livelli della pubblica amministrazione, nei fatti, hanno visto, proprio, le amministrazioni locali contribuire in modo determinante. Se tutto ciò è vero non è assolutamente in nessun modo accettabile che i problemi di bilancio delle amministrazioni degli enti locali possano ripercuotersi sui servizi essenziali che devono essere garantiti alle persone diversamente abili;

stando alle notizie riportate dagli organi di stampa e alle informazioni dirette acquisite dall'interrogante, a Carpaneto piacentino (Piacenza), in Emilia-Romagna, una famiglia con a carico due figli con disabilità riconosciuta al 100 per cento sta conducendo una lunga e costosa battaglia legale per vedersi riconosciuti quei servizi che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e che non possono per nessun motivo, non ragionevolmente giustificabile, essere negati;

la famiglia con due bambini con disabilità al 100 per cento affetti da una encefalopatia spastico-distonica su base familiare da difetto del gene MCT8, patologia cronica da difetto genetico che produce difetti dei neuro-motori, si è vista negare dall'amministrazione comunale il diritto all'assistenza domiciliare;

un Comune, Carpaneto piacentino, e una AUSL di appartenenza, oltre alla Regione Emilia-Romagna, che non sentono l'obbligo e il dovere di rispondere alle diffide che il legale della famiglia ha inoltrato nei mesi precedenti, la prima nel 19 giugno 2014, dove veniva sollecitata l'assistenza più volte richiesta per i propri figli, perché titolari del diritto di fisioterapia domiciliare "mai attivato";

la vicenda, sinteticamente descritta, può essere inquadrata in una delle tante situazioni di cattiva amministrazione e cattiva gestione dei compiti e delle funzioni proprie che spettano alle Regioni e agli enti locali nell'ambito delle garanzie e della tutela dei livelli essenziali di assistenza;

stando alle informazioni dirette acquisite dall'interrogante dietro a questo caso di cattiva amministrazione si cela anche un illegale, imperdonabile, disumano approccio alla questione da parte del sindaco di Carpaneto piacentino;

difatti, in presenza di testimoni al fine di giustificare le proprie gravi mancanze amministrative egli avrebbe detto alla signora: "i suoi figli sono una scelta politica";

è necessario ricordare che lo scioglimento del Consiglio comunale può essere disposto, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, quando il sindaco abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

le affermazioni citate del Sindaco sono palesemente in contrasto con i principi sanciti *ex* articoli 29, 30, 31 e 32 della Costituzione. Quindi, laddove si dovesse accertare che il sindaco abbia realmente pronunciato quelle parole, sarebbe doveroso avviare una procedura immediata per lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni di propria competenza intendano adottare al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i medesimi livelli di assistenza per i cittadini diversamente abili;

quali interventi intendano adottare in merito al caso specifico descritto al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza per i due bambini residenti a Carpaneto piacentino;

se il Ministro dell'interno non ritenga, stanti le sue proprie competenze, approfondire la conoscenza dei fatti in merito alle parole pronunciate dal sindaco anche con l'obiettivo, ove ve ne siano i presupposti, di procedere al commissariamento del Comune di Carpaneto piacentino.

(4-02671)

(11 settembre 2014)

RISPOSTA. - Si forniscono di seguito gli elementi predisposti sulla base della relazione pervenuta dalla Prefettura di Piacenza-Ufficio territoriale del Governo e dalle notizie pervenute dal Comune.

Si segnala, comunque, che secondo quanto riferito dalla stessa Prefettura di Piacenza, il sindaco di Carpaneto piacentino ha già inviato una relazione tecnica, a disposizione dell'interrogante.

Il Comune ha rappresentato di aver garantito a decorrere dagli anni scolastici 2002/2003 il sostegno individualizzato e/o il trasferimento alla scuola a favore di uno o entrambi i minori. Dall'anno scolastico 2005/2006 è stato, in particolare, attivato uno specifico servizio di trasporto a favore di entrambi i minori, a seguito di richiesta da parte della famiglia. Da settem-

bre 2014, il Comune di Carpaneto ha utilizzato un secondo mezzo di trasporto contemporaneo dei ragazzi: uno presso la scuola locale, l'altro presso un istituto scolastico secondario di secondo grado, sito nel capoluogo.

L'ente locale ha, altresì, garantito dagli anni scolastici 2005/2006 al 2007/2008 il trasporto per cure fisioterapiche degli stessi e negli anni successivi fino al 2011/2012, compatibilmente con la fattibilità organizzativa complessa del servizio, il trasporto alle fisioterapie pomeridiane per un minore.

Dall'anno scolastico 2007/2008 il Comune ha assicurato i trasporti relativi alle uscite didattiche in ambito provinciale.

Il Comune si è fatto carico, dall'anno 2009, dell'attivazione di progetti finalizzati alla socializzazione dei minori durante il periodo estivo, mediante la loro partecipazione, con sostegno individuale, ai centri estivi.

Nella primavera 2014, al fine di consentire ad uno dei ragazzi di frequentare un laboratorio teatrale da svolgersi in orario extra scolastico, il Comune ha messo a disposizione un servizio di trasporto con mezzo comunale in collaborazione con associazioni di volontariato per un totale di 10 giornate.

L'ente locale ha riferito di aver costantemente fornito la necessaria collaborazione anche all'unità operativa di neuropsichiatria infantile, che ha in carico i minori dal 2001 nonché al servizio sociale della Ausl.

Il Comune ha dato, altresì, assicurazioni che con i citati servizi della Ausl è in atto un costante coordinamento al fine di garantire la dovuta integrazione tra il livello sanitario e sociale mediante frequenti riunioni di un gruppo di lavoro multisettoriale.

Da ultimo, si evidenzia che anche la Regione Emilia-Romagna ha fornito alcuni chiarimenti che, ad ogni buon fine, sono a disposizione dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

(28 ottobre 2015)

DE PETRIS. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge n. 281 del 1991, all'articolo 3, comma 2, stabilisce che "Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali". Il dettato normativo è molte volte violato, impunemente, in quanto in moltissimi canili, soprattutto del Centro-Sud, le "buone condizioni di vita ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie" sono spesso considerati superflui dai gestori;

una serie di violazioni furono riscontrate nel novembre 2013 dalla *task force* del Ministero della salute e dai Nas nel canile "Dog's Hostel" di contrada S. Tommaso a Trani (Barletta-Andria-Trani), convenzionato con svariati Comuni limitrofi, sottoposto ad autorizzazione nonché vigilanza sanitaria della Asl della provincia;

la vigilanza sanitaria risultò disattesa, in quanto fu riscontrato un grave stato igienico-sanitario della struttura, omissioni di cure veterinarie su numerosi cani tali da configurare il reato di maltrattamento di animali: 151 femmine non sterilizzate detenute all'interno di recinti in promiscuità con cani maschi interi, oltre ad 80 unità non microchippate e pertanto non identificate. Altresì, nella struttura furono ritrovati circa 100 volatili (galline, tacchini, fagiani) in condizioni igienico-sanitarie precarie e diversi maiali, tutti sprovvisti di codice aziendale, detenuti in assenza delle profilassi obbligatorie per gli animali da reddito;

nella vicenda, dunque, risulta evidente la responsabilità dei Comuni convenzionati, che non si sono curati di verificare le condizioni di benessere dei cani stabulati così come invece prevede la legge;

la struttura è da quasi 2 anni sotto sequestro: custode giudiziario è il Comune di Trani, nella persona del coordinatore Pasquale De Toma, nonché la Lega nazionale per la difesa del cane, quest'ultima fra l'altro in credito nei confronti delle amministrazioni locali di oltre 100.000 euro per spese di custodia;

di recente, il sostituto procuratore incaricato del procedimento giudiziario, Marcello Catalano, successivamente ad un incontro con il referente del Comune, ha disposto il trasferimento per i randagi di Spinazzola e Minervino Murge, 2 dei numerosi Comuni convenzionati con il Dog's Hostel, in una struttura nella Regione Basilicata, in palese violazione con la legge regionale della Puglia n. 12 del 1995, artt. 8 e 9, che proibisce gli spostamenti fuori regione e al di fuori del comprensorio Asl competente;

il pubblico ministero aveva ricevuto richiesta, da parte della Lega nazionale per la difesa del cane, di trasferimento dei cani presso altra strut-

tura nella stessa Puglia, in piena ottemperanza delle leggi vigenti oltre che ad un costo nettamente inferiore da quello preteso in Basilicata;

in questa vicenda, si è potuto constatare, oltre al sostanziale e perdurante disinteresse dei Comuni convenzionati con il Dog's Hostel e le loro inadempienze di natura economica, anche l'avanzamento di atti inaccettabili come l'ordinanza emanata dal Comune di S. Ferdinando (Barletta-Andria-Trani) che prevede la reimmissione sul territorio dei cani di proprietà del Comune stesso. Tale misura equivarrebbe a una condanna a morte per gli animali che hanno trascorso tutta la vita in canile. Inoltre potrebbe rappresentare un rischio per la circolazione stradale. Il provvedimento in questione costituirebbe anche una violazione degli artt. 544-ter e 727 del codice penale;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga grave l'ipotesi di trasferimento dei cani in altra regione, con violazione della legislazione della Regione Puglia, che, tra l'altro, comporterebbe un costo ben superiore a quello costituito dalla permanenza dei cani nella regione di origine;

se non ritenga opportuna e urgente la necessità di appurare, tramite l'unità operativa *task force* per la tutela animale del Ministero della salute, già informata dei fatti, quale sia l'effettiva situazione al fine di accertare il rispetto della normativa nazionale e del Titolo IX bis del codice penale relativo ai delitti contro gli animali;

se intenda assumere iniziative di competenza, al fine di appurare la correttezza nell'utilizzo dei fondi stanziati per la prevenzione e la tutela del randagismo da parte delle amministrazioni comunali citate, nonché da eventuali altri enti privati, presumibilmente in rapporto di convenzione con le medesime, dissipando ogni dubbio circa possibili violazioni e irregolarità in merito alla gestione di fondi derivanti dalla fiscalità pubblica.

(4-04502)

(15 settembre 2015)

RISPOSTA. - Si precisa che l'Unità operativa per la tutela degli animali d'affezione del Ministero è tenuta aggiornata sulla situazione del "Dog's Hostel" di Trani attraverso le comunicazioni dei custodi giudiziari, dei Comuni coinvolti e dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'ipotesi di trasferimento di cani in altre regioni, si segnala che, nel gennaio 2015, la Lega nazionale difesa del cane ha individuato talune strutture nel territorio nazionale (Padova, Varese, Bologna, Milano, Pisa, Pistoia, Cellole) ove trasferire gli animali; l'elenco è stato inviato dall'Unità operativa (dopo aver ricevuto garanzie sanitarie dai Servizi veterinari territorialmente competenti) al sostituto procuratore, il quale, nel giugno 2015, ha disposto che: "i Comuni proprietari di cani ottemperino al provvedimento del Gip trasferendo i cani presso strutture autorizzate, anche fuori regione, stante l'urgenza".

Si sottolinea che, nonostante l'esclusiva competenza della Regione Puglia su eventuali violazioni della legge regionale n. 12 del 1995, il Ministero, per quanto riguarda i criteri di scelta dei rifugi, ha indicato che "l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili, ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali" (circolare Ministero della sanità n. 5 del 14 maggio 2001).

Con riferimento all'opportunità di appurare l'effettiva situazione, si assicura che l'Unità operativa è in stretto contatto con le autorità sanitarie regionali e locali, al fine di coordinare e supportare le iniziative volte a svuotare il canile, garantendo il benessere degli animali ivi ospitati ed il rispetto della normativa nazionale.

A tal proposito, si evidenzia che, in data 15 settembre 2015, il gip ha autorizzato il trasferimento di cani dei Comuni di Spinazzola e Minervino Murge presso un rifugio sito in Tricase (Lecce), struttura indicata dalla Lega nazionale difesa del cane. Tuttavia, presso la struttura "Dog's Hostel" rimangono ancora degli animali (cani e altri animali domestici) per i quali le amministrazioni locali non sono ancora riuscite a trovare una sistemazione adeguata, nonostante le attività della Procura.

Per completezza, si precisa che nella relazione annuale sul randagismo della Regione Puglia, inviata al Ministero nel marzo 2015, risulta che la Regione ha assegnato al Comune di Minervino Murge 14.796 euro per la costruzione o ristrutturazione di un canile sanitario.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(3 novembre 2015)

SANTANGELO, MARTELLI, VACCIANO, MANGILI, PUGLIA, BUCCARELLA, MORONESE, MARTON, DONNO, PAGLINI,

CAPPELLETTI, LEZZI, CASTALDI, SERRA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il trattamento delle acque reflue urbane è normato dalla direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e, ad oggi, l'Italia, non essendo ancora in regola con questa importante normativa, ha subito 2 condanne da parte dell'Unione europea (la più recente è la sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012);

essendo risultati inadempienti nei confronti della direttiva, sono stati condannati molti comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio, Friuli e Liguria. Le condanne riguardano la mancanza di fognature per le acque reflue urbane, il trattamento depurativo non conforme e/o sono riferite a impianti che non sono progettati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico antropico, ad esempio con l'afflusso turistico;

la mancata depurazione delle acque reflue, della messa a norma e della manutenzione dei depuratori, dove presenti, sono tra le principali cause che hanno determinato quei ritardi ventennali in circa novecento comuni italiani che mettono l'Italia all'attenzione della giustizia europea;

soltanto in Sicilia sono stati condannati dalla Corte di Giustizia europea 57 comuni in quanto non hanno adeguato il proprio sistema depurativo; tra questi il Comune di Mazara del Vallo, una città della provincia di Trapani che conta circa 70.000 abitanti su di un territorio di 276 chilometri quadrati dove, dopo oltre vent'anni, soltanto il 13 marzo 2014 è stato inaugurato un impianto di depurazione sito in contrada Bocca Arena;

il suddetto depuratore è ubicato in una zona sopraelevata, e situata a poca distanza dal mare, dove giungeranno le acque depurate attraverso il cosiddetto "pennellone". Oltre all'impianto di Bocca Arena, nei pressi di un'area denominata "Mazara 2" è presente l'impianto di Cartubuleo, una struttura molto piccola che serve circa 3.000 abitanti;

la messa in funzione del depuratore di contrada Bocca Arena, congiuntamente ai lavori per la sistemazione delle fognature comunali, doveva consentire di risolvere in maniera definitiva i problemi legati al sistema fognario cittadino;

la condotta fognaria posta alle spalle di un rifornimento di carburanti davanti ad un albergo, è probabilmente la causa del fenomeno delle acque rosse che spesso si verifica ed è visibile davanti al lungomare Mazzini nell'area della futura "spiaggia in città";

considerato che:

il Comune di Mazara del Vallo ha ottenuto, con delibera di Giunta n. 1379 dell'11 settembre 2014, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e dell'art. n. 124 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e loro successive modificazioni "l'autorizzazione allo scarico, mediante condotta sottomarina di allontanamento con recapito finale nelle acque del Mar Tirreno, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Bocca Arena";

detta autorizzazione è vincolata e subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 2 della citata delibera di Giunta n. 1379 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

l'autorizzazione allo scarico è finalizzata ad accertare l'idoneità del corpo recettore ad assorbire il carico inquinante prodotto dai cicli di depurazione mantenendo la propria capacità auto depurativa e nel contempo a raggiungere un buono stato delle acque superficiali così come previsto dall'allegato 5 alla direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo;

il provvedimento autorizzativo, da non intendersi come autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione, è diretto a rendere vincolanti i limiti di accettabilità individuati nello stesso e, conseguentemente, nei casi in cui la qualità dell'effluente scaricato nel corpo ricettore non sia conforme ai limiti autorizzati, il gestore dell'impianto sarà soggetto alle sanzioni di cui al titolo V, della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;

considerato inoltre che:

le gravi carenze del sistema di depurazione della Sicilia sono state confermate nel 2012 dal dato Istat che pone la Regione al primo posto in Italia per l'insufficienza depurativa. I dati dimostrano che con il 47,3 per cento di adeguata copertura le carenze del sistema non solo danneggiano ambiente e salute, ma comportano per il nostro Paese il pagamento di sanzioni che inevitabilmente ricadono sui cittadini;

i cittadini mazaresi, come riportato dagli organi di stampa locale, da tempo lamentano numerose anomalie degli scarichi a mare e nel fiume Mazaro, probabilmente addebitabili ad un mal funzionamento della rete fognaria;

presupposto essenziale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue è che l'impianto sia stato ultimato e collaudato secondo le previsioni del Programma attuativo della rete fognante nonché sia agibile per lo svolgimento dei controlli;

a parere degli interroganti accertarsi del corretto funzionamento dell'impianto fognario e di depurazione è doveroso nei confronti dei cittadini *in primis* ed è necessario nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente. A tal proposito lo scorso 27 ottobre 2014, presso il Consiglio comunale di Mazara del Vallo, si è svolta una seduta aperta del Consiglio comunale con la partecipazione della cittadinanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di dover verificare con l'amministrazione coinvolta se il citato depuratore sia stato messo in funzione dopo regolare collaudo e verifica dei parametri prescritti dalle normative vigenti, in particolare dalla direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo, e nel rispetto del "principio di precauzione", al fine di salvaguardare l'area dall'inquinamento delle falde acquifere e dall'inquinamento del mare con le conseguenti ripercussioni sul turismo, e soprattutto, per la salute dei cittadini.

(4-02928)

(30 ottobre 2014)

RISPOSTA. - In via di ordine generale preme evidenziare che il Ministero, consapevole delle diffuse situazioni di inadeguatezza ed inefficienza del sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue ancora presenti nel Paese e in particolare in Sicilia, ha svolto a partire dal primo trimestre del 2012, con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e le Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) una ricognizione complessiva atta all'accertamento degli interventi prioritari ed urgenti in grado di risolvere, per ciascun agglomerato, le criticità che hanno generato l'avvio del contenzioso comunitario (causa C 565/10).

La ricognizione ha portato all'individuazione di complessivi 183 interventi nel settore fognario depurativo. Tale esigenza economica ha trovato copertura con la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 che prevede per la Regione Siciliana 96 interventi.

Come previsto dalla delibera, l'attuazione degli interventi è stata preceduta dalla sottoscrizione di specifici accordi di programma quadro "rafforzati" che la Regione Siciliana ha siglato in data 30 gennaio 2013 con questo Ministero e con il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che a questo Ministero spetta il

compito di valutare se le azioni messe in campo con la realizzazione degli interventi siano in grado di risolvere le criticità che hanno generato le procedure di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 91/271/CE, nonché verificare la qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, al fine di accelerare le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi. A tal fine si precisa che le Direzioni del Ministero, nei limiti delle competenze previste dalla normativa vigente in materia, sono chiamate a svolgere un'azione di monitoraggio e controllo e che, con particolare riferimento ai progetti presentati dalla Regione Siciliana, hanno indicato specifiche prescrizioni tecniche.

In relazione alla situazione riguardante la Sicilia si precisa inoltre che, per quanto concerne il contenzioso comunitario, sono coinvolti 52 agglomerati e non 57, tra i quali è compreso l'agglomerato di Mazara del Vallo, e che tra i 96 interventi destinati ad essere effettuati, sono compresi anche 3 interventi concernenti lo stesso agglomerato.

Infine, con specifico riferimento all'impianto di depurazione di Bocca Arena si evidenzia che, tenuto conto del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, trasmesso dal Dipartimento regionale acqua e rifiuti ed inoltrato successivamente alla Commissione europea per l'aggiornamento semestrale sulla causa C 85/13, il primo modulo del citato impianto (46.000 A.E.) è stato collaudato nel marzo 2014 ed avviato all'esercizio nel successivo mese di aprile. Si fa presente, altresì, che è stato previsto il potenziamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione di contrada Bocca Arena fino a 69.000 A.E. con collettamento dei reflui della restante parte di agglomerato.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(27 ottobre 2015)
